



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Intervento regionale a favore delle vittime di atti ritorsivi o intimidatori a causa dell’esercizio delle loro funzioni e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per ragioni di servizio”.

### RELAZIONE

#### **Articolo 1 “Finalità”**

Tale articolo, non presente nella precedente versione, trova la sua ragione nella necessità di evidenziare la ratio della concessione della provvidenza. Occorre, infatti, chiarire che la Regione interviene non a fini risarcitori, trattandosi di fatto illecito causato da terzi e per il quale non sussiste alcuna responsabilità in capo all’amministrazione regionale, ma a fini esclusivamente solidaristici e per attenuare le conseguenze negative di natura patrimoniale subite dalla vittima.

#### **Articolo 2 “Ambito di applicazione”**

L’articolo riproduce il testo fino ad oggi vigente.

Le vittime sono i soggetti che rivestono cariche istituzionali o che svolgono funzioni attinenti la cura e il controllo del territorio e che sono particolarmente esposti, a causa delle loro funzioni, ad atti intimidatori.

Rispetto al precedente testo si è sostituito il termine attentato, di accezione strettamente penalistica, con la dicitura “atti violenti di natura ritorsiva o intimidatoria” in quanto maggiormente corrispondente alla tipologia di fatti che si verificano sul territorio regionale e rispetto ai quali l’amministrazione regionale intende intervenire. Si è preferito, inoltre, evitare un termine che riconducesse alla materia dell’ordinamento penale, di competenza esclusiva statale.

Il comma 5 costituisce una innovazione giustificata dalla necessità di rimarcare il rapporto diretto tra il bene oggetto dell’atto lesivo e il soggetto richiedente. L’esclusione delle persone giuridiche dal novero dei possibili beneficiari dell’indennizzo deve essere spiegata in considerazione del collegamento con l’esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte dal danneggiato. Nel caso di danneggiamento di un bene societario verrebbe meno la presunzione in quanto il fatto delittuoso potrebbe anche essere diretto a colpire soci che non rivestono cariche pubbliche o direttamente la società al fine di danneggiare un concorrente di mercato.

#### **Articolo 3 “Misura dell’intervento”**

La nuova versione specifica la misura dell’intervento riferendosi espressamente alla mera perdita patrimoniale (c.d. danno emergente), al danno biologico e alle spese strettamente necessarie correlate a conferma della natura non risarcitoria del beneficio; il ristoro riconosciuto consiste in un



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

intervento riparatore economico non necessariamente commisurato alla effettiva entità del danno sopportato dalla vittima ma a parametri prestabiliti dalla legge e dalla successiva deliberazione di Giunta. Si è ritenuto congruo continuare a garantire un ristoro anche per le lesioni fisiche e psicologiche riportate a seguito degli atti lesivi. Si tratta delle lesioni riconducibili alla nozione di danno biologico, attualmente ricondotta dalla giurisprudenza all'interno della categoria del danno non patrimoniale.

### **Articolo 4 “Procedure per l'erogazione della provvidenza”**

Sono confluite in questo articolo le disposizioni contenute in testi diversi e successivi rispetto alla legge 21 e precisamente: previsione del termine a pena di decadenza per la presentazione della domanda, presentazione della denuncia dell'evento, anticipazione sulla provvidenza. Con riguardo a quest'ultimo punto è stato eliminato il riferimento alle garanzie (fideiussione bancaria o assicurativa) in quanto l'esperienza diretta ha dimostrato essere di difficile applicazione ed eccessivamente onerosa per il soggetto richiedente.

### **Articolo 5 “Determinazione dei criteri di concessione e quantificazione della provvidenza”**

La determinazione dei criteri di concessione e quantificazione della provvidenza è demandata ad una successiva deliberazione della Giunta regionale.

Tali criteri sono finalizzati a disciplinare in misura più analitica il procedimento di erogazione del beneficio ed in particolare stabilire la tipologia del danno indennizzabile e la relativa quantificazione.

La scelta di demandare ad una deliberazione di Giunta tali criteri risponde all'esigenza di consentire all'amministrazione di adeguare tali parametri in tempi più rapidi rispetto all'iter di approvazione di una legge.

Al fine di riaffermare il potere discrezionale dell'amministrazione, il nuovo testo richiama espressamente la possibilità di stabilire dei tetti massimi nell'erogazione del beneficio e la subordinazione dell'intervento di sostegno alla disponibilità finanziaria della Regione.

Deve essere chiaro, infatti, ancora una volta il carattere solidaristico dell'intervento; la vittima non vanta alcun diritto nei confronti dell'amministrazione regionale che non è responsabile del fatto delittuoso. Pertanto, laddove non vi siano fondi disponibili, la vittima non potrà avanzare alcuna pretesa.

### **Articolo 6 “Assunzioni per chiamata diretta nominativa”**

L'articolo non presenta modifiche rilevanti.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Rispetto al testo precedente il primo comma sostituisce il riferimento alla legge, 2 aprile 1968 n. 482, ormai abrogata, con quello relativo alla vigente legge 12 marzo 1999 n. 68.

Il 2° comma, sostituisce il termine "attentato" con la dicitura "atti violenti di natura ritorsiva e intimidatoria", conservando il beneficio dell'assunzione per chiamata diretta e nominativa, previsto dalla precedente versione, nei confronti del coniuge o di uno dei figli dei soggetti deceduti, elencati dall'art. 2.

Si è proceduto, inoltre, ad apportare alcune modifiche di natura formale, in applicazione del manuale sul drafting legislativo.

### **Articolo 7 "Norma transitoria"**

La disposizione risponde all'esigenza di chiarire quali criteri saranno applicati dall'amministrazione durante il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e l'approvazione dei nuovi criteri.

### **Articolo 8 "Abrogazione finale"**

La disposizione abroga la legge regionale n. 21 del 1998 e le disposizioni che hanno inciso sulla stessa contenute nelle leggi finanziarie citate.

### **Articolo 9 "Norma finanziaria"**

## **FONTI NORMATIVE**

### a) Normativa dello Stato

- Art. 117, comma 4, Cost – potestà legislativa regionale residuale (Politiche socio sanitarie e culturali)

### b) Normativa regionale sarda

- legge regionale 3 luglio 1998, n. 21;
- art. 41, comma 11, legge regionale 21 aprile 2005, n. 7;
- art. 18, commi 18 e 19, legge regionale 11 maggio 2004, n. 6;
- art. 32, comma 18, legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

### c) Altri riferimenti in materia

- Cassazione, sezioni Unite, n. 13331/2010;
- Cassazione, sezioni Unite, n. 559/2000;
- Cassazione, sezioni Unite, n. 1098/1998.